

ANALISI

La scelta di evitare un percorso senza fine

L'OBIETTIVO

Per il successo della nuova disciplina è necessaria una corretta gestione della fase di passaggio di **Michele Tiraboschi**

Con la circolare n. 29/2011 il **ministero del Lavoro** affronta uno dei profili più delicati della nuova disciplina dell'apprendistato: il tema del regime transitorio.

Il decreto legislativo 167/2011 è entrato in vigore il 25 ottobre. Per la sua piena operatività sono tuttavia previsti tempi differenziati a seconda della tipologia di apprendistato, nonché in ragione dell'intervento della contrattazione collettiva e delle regolazioni di livello regionale. Dalla corretta gestione della fase di transizione dipenderà il successo di una riforma finalizzata a semplificare il quadro legale di riferimento e dare certezza agli operatori. L'assenza di chiarezza in questa fase potrebbe alimentare non solo dubbi interpretativi, ma anche nuova confusione tra gli operatori.

Il ministero ricorda, in primo luogo, che con il decreto 167 vengono abrogate tutte le normative che insistevano sulla materia. Tuttavia, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore, le regole previgenti. Un primo aspetto di chiarezza consiste nel ricordare che, decorsi i sei mesi, decadono tutte le regola-

zioni di legge (nazionale o regionale) quanto di contrattazione collettiva. Nel limitare la fase transitoria, il legislatore ha dunque voluto evitare che si ripetesse quanto già accaduto con la legge Biagi, che ancora oggi coesiste con la riforma Treu e la legge del 1955, dando luogo a una transizione senza fine. In secondo luogo la circolare conferma che, là dove non sia già vigente la nuova disciplina, per i contratti stipulati prima del 25 aprile 2012 vale la "vecchia" normativa di legge e contratto collettivo. Ciò anche in ordine alla durata del periodo formativo e al trattamento contributivo agevolato.

Fatte queste premesse la circolare chiarisce che l'apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma quadriennale) non sarà operativo sino a quando le Regioni non disciplineranno i relativi profili formativi previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. In attesa di ciò, e nel limite dei sei mesi, i minori potranno essere assunti attraverso le specifiche intese vigenti tra Governo e Regioni (presenti solo in Veneto e Lombardia) ovvero, in tutte le altre Regioni, mediante la legge Treu. Diverso il discorso per l'apprendistato di terzo livello, che si articola in apprendistato di alto livello, da un lato, e apprendistato di ricerca, dall'altro lato. Stante l'articolo 5, comma 3, l'apprendistato di ricerca, in quanto fattispecie nuova, risulta immediatamente operativo previa intesa tra datore e soggetto formatore. Diverso il discorso per l'apprendistato di alto livello. Rispetto a questa fattispecie restano provvisoriamente vigen-

ti le eventuali regolamentazioni regionali. Solo in assenza di esse sarà possibile procedere direttamente all'assunzione dell'apprendista mediante intesa ad hoc tra formatore e datore.

Rispetto alla tipologia professionalizzante il ministero chiarisce che questa forma potrà essere operativa anche prima dello scadere della fase transitoria, a condizione che la contrattazione collettiva e la regione di appartenenza abbiano disciplinato gli aspetti di competenza. Decorsi i sei mesi, in assenza di una concreta offerta formativa pubblica, troveranno applicazione le sole regolazioni contrattuali in base al decreto 167. Queste regolazioni sono quelle previste nei contratti collettivi nazionali o in appositi accordi interconfederali anche di livello territoriale.

Quanto infine ai lavoratori in mobilità l'assunzione in apprendistato è possibile ma solo nei limiti di quanto sopra precisato con riferimento alle diverse tipologie apprendistato. Nei casi in cui non sia operativa la nuova disciplina troverà dunque applicazione, anche per i lavoratori in mobilità, la disciplina previgente ferme restando le disposizioni in materia di licenziamenti individuali e regime contributivo agevolato del 1991.

Tiraboschi@unimore.it

